

La conversione del pignoramento

di Filippo D'Aquino

Sommario

1. Natura	1
2. Evoluzione normativa	3
3. Operatività	7
4. Legittimazione	8
5. Istanza della parte	9
6. Procedimento	11
7. Effetti della determinazione giudiziale	13
8. Decadenza dalla conversione	17
9. Conclusione della procedura	17

1. Natura

La conversione del pignoramento, disciplinata dall'art. 495 c.p.c. è uno strumento processuale, alternativo alla liquidazione dei beni pignorati, che ha la funzione di estinguere satisfattivamente i diritti del creditore procedente e dei creditori intervenuti mediante **pagamento** di una somma di danaro, corrispondente all'importo dei crediti e degli accessori (interessi e spese), determinata **giudizialmente** dal G.E., la quale si sostituisce ai beni pignorati ⁽¹⁾.

Tale strumento torna utile al debitore laddove l'importo dei crediti che gravano sulla procedura espropriativa sia inferiore al valore del bene staggito e non voglia esporsi a un riconoscimento del debito, ovvero laddove non possa o non voglia definire **stragiudizialmente** la posizione dei singoli creditori. L'attribuzione di tale meccanismo satisfattivo a una determinazione giudiziale -che prescinde, quindi, da soluzioni stragiudiziali, come la determinazione unilaterale da parte del debitore pignorato o del creditore, ovvero la decisione negoziale di rideterminare e riscadenziare modalità e termini di esigibilità del credito azionato- consegue alla circostanza che il debitore, con la **notificazione del pignoramento** pur non avendo perso la titolarità dei beni ⁽²⁾, ne perde la disponibilità. Questo piega come la notificazione del pignoramento costituisce il *dies a quo* a decorrere dal quale la conversione del pignoramento è proponibile. Da tale momento, difatti, è precluso il diritto del debitore di pagare il creditore con efficacia estintiva il debito originario, circostanza che gli è invece consentita prima della

¹ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 296 e ss.

² SASSANO, *Manuale pratico dell'esecuzione mobiliare e immobiliare*, Rimini, 2009, 114.

notificazione del pignoramento a termini dell'art. 494 c.p.c. (pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). La conversione del pignoramento disciplinata dall'art. 495 c.p.c. ha, quindi, natura affatto differente dal pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento prevista dall'art. 494 c.p.c. Quest'ultimo è possibile nell'ipotesi in cui il pignoramento non si sia ancora perfezionato e consente al debitore di evitare il verificarsi del vincolo pignoratizio sui beni del proprio patrimonio mediante il versamento a mani dell'ufficiale giudiziario di una somma di danaro pari all'importo del precetto e delle spese successive, salva riserva di ripetizione della somma. In alternativa, il debitore può effettuare il versamento a mani dell'ufficiale giudiziario di una somma di danaro che importa **sostituzione** dei beni pignorandi, sulla quale va a gravare l'espropriazione in sostituzione dei beni oggetto dell'atto di pignoramento, prudenzialmente va aumentata di un quinto (due decimi: art. 494, comma 2, c.p.c.

L'imposizione del vincolo pignoratizio impedisce, pertanto, che il debitore abbia diritto ad estinguere il debito originario ma gli consente di accedere a un subprocedimento di definizione giudiziale del credito per cui si procede *in executivis*, nonché dei crediti di cui sono titolari i creditori intervenuti, ricorrendo alla conversione del pignoramento, ove il credito non è enunciato unilateralmente né dal debitore, né dal creditore, ma viene determinato giudizialmente.

L'istituto ha, pertanto, una importante **funzione deflattiva (economia processuale)** nelle ipotesi in cui il valore del bene sorpassi notevolmente l'importo della somma dei crediti e degli accessori, ovvero in tutte le ipotesi il cui il debitore ritenga opportuno liberare il bene staggito dal vincolo del pignoramento, assoggettandovi a fini soddisfattivi una somma di danaro stabilita dal G.E. Istituto visto con favore dal legislatore in quanto consente la **definizione della procedura esecutiva senza alcuna attività di liquidazione** del bene, evitando la maturazione di ulteriori costi per la procedura (documentazione notarile, spese di perizia, spese di pubblicità, spese legali), nonché impedendo lo svolgimento della fase della vendita e della distribuzione del ricavato. Per effetto della conversione del pignoramento il vincolo pignoratizio si trasferisce dal bene oggetto di pignoramento alla somma di danaro versata in sua sostituzione.

Ci si è interrogati sin dal momento dell'introduzione dell'istituto dell'utilità di uno strumento processuale che consentisse al debitore di optare per una definizione giudiziale del credito, anziché definire la procedura negozialmente ⁽³⁾. In questo secondo caso il debitore estinguerebbe stragiudizialmente i creditori, precedente e intervenuti, trattando separatamente con ciascuno di loro, eventualmente facendo ricorso a soluzioni soddisfattive diverse dal pagamento immediato di una somma di danaro (prestazione in luogo di adempimento, compensazione, dilazione del credito, transazione, etc.), ottenendo

³ SATTA, L'esecuzione forzata, Torino, 1952, 77.

immediatamente l'effetto di estinguere la procedura espropriativa tramite il deposito delle dichiarazioni di rinuncia ex art. 629 c.p.c. L'utilità della norma sta, proprio, nella definizione della procedura mediante un **accertamento giudiziale** dei crediti per i quali si procede, soluzione che manca, invece nella soluzione stragiudiziale della procedura ⁽⁴⁾. Questa soluzione impone, peraltro, di verificare quale sia l'efficacia del provvedimento giudiziale di determinazione della somma da sostituirsi ai beni pignorati, nell'ipotesi in cui la stessa venga rispettata, di fronte a una contestazione degli stessi crediti avanzata dai debitori in sede di opposizione, ovvero in sede ordinaria e se questa efficacia sia la stessa ove la medesima ordinanza non sia stata impugnata, ovvero laddove la stessa sia stata impugnata. Altra questione riguarda l'ipotesi opposta, ossia se la determinazione operata dal G.E. in esito al procedimento di conversione del pignoramento possa sopravvivere all'ipotesi in cui detto provvedimento non venga ottemperato dal debitore e si giunga alla vendita dei beni pignorati e alla successiva fase di distribuzione, condizionando così le determinazioni del G.E. in sede di formazione del progetto di distribuzione.

2. Evoluzione normativa

La norma è stata oggetto di numerosi interventi normativi ⁽⁵⁾, a dimostrazione del rinnovato interesse mostrato nel corso del tempo dal legislatore per l'istituto.

In origine era previsto che la conversione potesse essere proposta **in qualsiasi momento** anteriore alla vendita. Il debitore poteva, quindi, proporre la conversione del pignoramento sino al momento in cui fosse stata celebrata l'udienza di vendita o disposta l'assegnazione, chiedendo la determinazione giudiziale dei crediti per cui si procedeva; al che il G.E., sentite le parti, determinava tale somma con ordinanza e procedeva alla liberazione dei beni pignorati.

La prassi ha mostrato come un istituto così disciplinato si prestava ad azioni di disturbo del debitore, il quale poteva limitarsi a promuovere l'istanza *in limine* dell'apertura delle operazioni di vendita, al solo scopo di evitare la celebrazione dell'udienza di vendita e procrastinare, così, lo svolgimento delle operazioni di vendita, disinteressandosi poi

⁴ Cass., Sez. Lav., 5 dicembre 1986, n. 7228: al pari dell'adempimento spontaneo della prestazione dovuta in forza di sentenza esecutiva ex lege, non costituisce atto incompatibile con la volontà di proporre impugnazione la richiesta di conversione di un pignoramento già eseguito, essendo una tale condotta del soccombente, che non abbia manifestato altrimenti la volontà di rinunciare al gravame, ispirata all'unico scopo di impedire gli effetti pregiudizievoli della forzata alienazione dei beni pignorati. (V 1922/84, mass n 433996; (V 2585/68, mass n 335058).*

⁵ Lucida l'analisi di MICCOLIS, *La conversione del pignoramento*, Relazione tenuta al Corso organizzato dal CSM in appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=ODEyNg%3D%3D

dell'attuazione dell'ordinanza di conversione, se non persino beneficiare degli effetti della liberazione del bene pignorato all'atto della determinazione giudiziale dei crediti. Evidenti apparivano i punti di criticità della norma, che consentiva di proporre conversioni puramente dilatorie, anche in prossimità della vendita, potendosi persino procedere alla **liberazione dei beni pignorati senza il versamento** della somma determinata dal giudice e senza versamento di alcuna somma a titolo di **cauzione** o di manifestazione della **serietà** dell'intento di liberare i beni pignorati. In ogni caso si procedeva alla **sospensione** delle operazioni di vendita e al loro differimento.

A queste criticità si decise di porre rimedio con la l. 358/76, la quale prevedeva che i beni pignorati potevano essere **liberati all'atto del pagamento** integrale della somma determinata. Si introduceva, peraltro, una agevolazione per il debitore, in quanto gli si consentiva la possibilità del pagamento **rateale** attribuendosi tale modalità alla valutazione discrezionale del G.E. (⁶), che doveva valutare l'esistenza dei **gravi motivi** per concedere la rateizzazione. Era, previsto, tuttavia, che il versamento doveva essere effettuato in parte entro dieci giorni dall'ordinanza e la restante parte nei sei mesi successivi; si prevedeva, inoltre, a titolo di **sanzione** che il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine fissato dal giudice determinava la **decadenza** del debitore dal beneficio della conversione, nonché l'acquisizione ai beni pignorati delle somme versate dal debitore nelle more.

Rimaneva, peraltro, il *vulnus* della proponibilità della conversione **in prossimità della vendita**, circostanza che poteva verificarsi ripetutamente differendo *sine die* gli esperimenti di vendita non essendo prevista alcuna conseguenza per il debitore in caso di eventuale decadenza dal beneficio della conversione, nonché mancando **alcun filtro preventivo** per la presentazione dell'istanza, essendo la presentazione dell'istanza a costo zero.

Il legislatore intervenne, pertanto, nuovamente sull'istituto con la riforma del processo civile (l. 353/90), ed è opportuno notare come la conversione sia stato l'unico istituto toccato in maniera significativa dalla riforma processuale del 1990. Venne introdotto il **filtro del deposito del 1/5** dell'importo dei crediti (creditore procedente e intervenuti) risultante dagli atti del procedimento, che corrispondeva a una sorta di valutazione *ex lege* della serietà della proposta di conversione. Fu inserito, inoltre, **l'ulteriore filtro** della proponibilità dell'istanza **una sola volta a pena di inammissibilità**, con l'effetto che la declaratoria di decadenza dal beneficio comportava l'inammissibilità della riproposizione dell'istanza da parte del medesimo debitore. Veniva, peraltro, abrogata la possibilità della rateizzazione della somma da sostituire ai beni pignorati.

⁶ A nulla rileva l'entità della somma e le difficoltà nel versamento dell'intero, trattandosi di potere discrezionale del G.E.: Cass., Sez. III, 29 marzo 1999, n. 1490.

Il legislatore intervenne nuovamente sull'istituto con la l. 302/98 nell'ambito della delega degli atti del procedimento espropriativo ai notai, ripristinando il versamento rateale –sino a nove mesi- per le procedure esecutive immobiliari (che la riforma del 1990 aveva abrogato) con previsione del pagamento degli **interessi convenzionali o legali sulla somma a versarsi a scalare**. Si trattava di una soluzione pacifica in giurisprudenza ⁽⁷⁾, in quanto si osservava come la conversione del pignoramento si differenziava dal pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.), sia per la determinazione giudiziale della somma, sia in quanto tale versamento ha natura cauzionale e non definitiva e, pertanto, non avrebbe fatto venir meno il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi ulteriori sulla somma dovuta ⁽⁸⁾. Il legislatore introdusse, inoltre, la possibilità della conversione anche per le procedure presso terzi, nonché introducendo il **termine di grazia** di 15 giorni per il versamento della somma determinata dal giudice.

Con la legge del 1998 non venivano risolti gli ultimi nodi, ossia la proposizione dell'istanza **nelle more delle operazioni di vendita forzata** ⁽⁹⁾, con rischio di differimento della medesima in caso di conversione dilatoria, **non avendo** la conversione un **effetto sospensivo** sugli effetti degli atti espropriativi, nonché la **natura dell'accertamento giudiziale**, che il G.E. effettuava con ordinanza (e non con un provvedimento a cognizione piena, nonché i limiti del potere di indagine del G.E., gli strumenti debitore e creditori avrebbero avuto a disposizione per contestare l'ammontare della somma determinata dal G.E., nonché il regime di stabilità del provvedimento di conversione. La soluzione normativa scaricava sul G.E. la valutazione della serietà della conversione presentata dal debitore nelle imminenze della celebrazione della vendita, con tensioni che inevitabilmente si scaricavano sullo svolgimento della gara e sulle aspettative degli offerenti nel caso in cui il G.E. avesse proceduto alla sospensione dell'esperimento di vendita ovvero al suo differimento ⁽¹⁰⁾. Le difficoltà operative non venivano risolte da un pronunciamento della Cassazione, che –a Sezioni Unite- modificava un proprio precedente orientamento secondo cui la presentazione della conversione, anche in sede di

⁷ Cass, Sez. III, 8 gennaio 1966, n. 176.

⁸ Cass., n. 176/66, cit.

⁹ Sul punto ACONTE, *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, 43. Di una interpretazione “maccheronica” parla, invece, BRUSCHETTA, *La riforma del processo civile*, Milano, 2005, 257 – 258. DE STEFANO, *Il nuovo processo di esecuzione. Le novità della riforma*, Milano, 2006, 126 – 127, evidenzia come l'applicazione del principio secondo cui la conversione era proponibile sino al momento in cui l'aggiudicazione non era diventata definitiva, comportava l'ammissibilità dell'istanza, per le esecuzioni mobiliari, sino all'esaurimento delle operazioni di vendita in secondo incanto, nell'espropriazione di crediti sino alla resa della dichiarazione del terzo e nell'espropriazione di beni immobili sino all'aggiudicazione in caso di vendita senza incanto e sino alla scadenza del termine di dieci giorni previsto per la presentazione delle offerte in aumento di sesto ovvero sino all'aggiudicazione definitiva in caso di presentazione di offerte in aumento in caso di vendita con incanto.

¹⁰ La prassi a Monza era di differire la vendita di un mese dando un termine al debitore di versare il saldo entro dieci giorni (oltre il termine di grazia), senza rateizzazione.

udienza di vendita, comportava la dilazione automatica delle operazioni di vendita nell'attesa delle determinazioni del G.E. ⁽¹¹⁾, ovvero la necessità di fissare altra udienza ove il G.E. non avesse contestualmente provveduto ⁽¹²⁾. La Suprema Corte ritenne che la presentazione della conversione in sede di udienza di vendita non determinava l'automatica sospensione dell'esecuzione, rimettendo il differimento alla valutazione del G.E. ⁽¹³⁾. Ma così facendo l'istituto non veniva scoraggiato, in quanto nelle imminenze della vendita il G.E. era indotto a valutare l'eventualità di una sospensione delle operazioni di vendita. Per ovviare a queste difficoltà, altra giurisprudenza aveva ritenuto inammissibile la conversione nell'ipotesi in cui, determinata la somma da sostituire ai beni pignorati, il debitore avesse proposto opposizione ma non avesse versato le somme determinate giudizialmente alla conversione, la serietà della contestazione del debitore. ⁽¹⁴⁾.

Altra soluzione che si applicava nella prassi in caso di conversioni presentate all'udienza di vendita quella di determinare la somma da sostituire ai beni pignorati, dare un breve termine per il versamento della prima rata (ovvero negare *tout court* la rateizzazione) e differire gli esperimenti di vendita a data successiva a tale termine.

Si è giunti, così, alla novella del 2006 (entrata in vigore il 1.03.2006), secondo cui l'atto di pignoramento deve contenere, a termini dell'art. 492, comma 3, c.p.c. l'**avvertimento** al debitore che questi possa chiedere la conversione del pignoramento ⁽¹⁵⁾. La norma è stata inserita nell'art. 492 c.p.c. sull'esempio delle prassi invalse presso alcuni uffici giudiziari (Tribunale di Monza), nelle quali il G.E., all'atto della fissazione della vendita (precedente *dies ad quem* per la proposizione della conversione), inviava al debitore un avviso con la quale lo avvisava della possibilità di chiedere la conversione del pignoramento, avviso ("avvertimento") di cui è stato onerato il creditore procedente sin dall'atto di pignoramento, essendo il primo atto e, in assenza di elezione di domicilio ex art. 492, comma 2, c.p.c., l'unico che il debitore riceve presso il suo domicilio.

¹¹ Cass., Sez. III, 3 agosto 1987, n. 6690; Cass., Sez. III, 17 aprile 1978, n. 1810.

¹² Cass., Sez. III, 12 aprile 1980, n. 2342.

¹³ Cass., Sez. Un., 19 luglio 1990, n. 7378.

¹⁴ Cass. Sez. Un., 27 ottobre 1995 n. 11178, secondo cui il mancato versamento da parte del debitore della somma che lui riteneva congrua, era indice di scarsa serietà da parte del debitore e questo comportava l'inammissibilità della conversione.

¹⁵ L'omissione dell'avviso dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione come anche ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza, determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge: Cass., Sez. VI - 3, Ord. 12 aprile 2011 n. 8408. Peraltro, trattandosi di avvertimento previsto nell'interesse del debitore, la sua omissione produce la conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., che, se egualmente disposta, è opponibile ex art. 617 c.p.c., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore - come nella specie - o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa: Cass., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662).

Elemento centrale della riforma del 2006 è stata la **antergazione del *dies ad quem*** per la proponibilità della conversione sino all'udienza che disponga la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 (¹⁶).

L'attribuzione di un termine precedente alla fase di vendita rende inammissibile la conversione sia nel caso di vendita delegata, sia nel caso di vendita diretta da parte del G.E.

Si è inoltre prevista una rateizzazione più lunga per le procedure esecutive immobiliari sino a **diciotto** rate mensili, nonché l'**improcedibilità** della conversione dopo l'aggiudicazione provvisoria ex art. 187-*bis* disp. att. c.p.c. anche per le conversioni richieste prima del 1.06.2006 (¹⁷)

3. Operatività

La conversione del pignoramento, per la sua collocazione nella parte generale dell'espropriazione, è applicabile a **qualsiasi** categoria di espropriazione, che sia di beni mobili, immobili o di crediti, benché appaia poco praticata (stante la natura dei beni pignorati) la conversione in tema di espropriazione presso terzi. L'assenza di divieti normativi e l'ampia formulazione la rendono applicabile anche all'espropriazione di quote di partecipazioni, nonché anche nell'esecuzione esattoriale (¹⁸), posto che l'art. 61 d.P.R. 602/73, consente la possibilità di estinguere il processo esecutivo con il pagamento delle somme dovute.

Diverso è il termine entro il quale deve proporsi la conversione.

Se, difatti, per la procedura espropriativa immobiliare –come anche per il pignoramento di quote di s.r.l., a termini dell'art. 2471 c.c. e di azioni non quotate in mercati regolamentati ex art. 3, comma 3, r.d. 239/42- il termine coincide con la pronuncia dell'ordinanza di vendita, per le espropriazioni mobiliari deve distinguersi se ricorra o meno l'ipotesi della cd. **“piccola espropriazione”** (nel caso in cui siano stati pignorati beni di importo inferiore ad Euro 20.000,00); in questo secondo caso la conversione è proponibile sino a che il G.E. non abbia provveduto con decreto sull'istanza di vendita e, quindi, entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 510 c.p.c. Ci si è chiesto se l'istanza sia proponibile dopo la scadenza del termine, nell'ipotesi in cui il G.E. non abbia provveduto. La risposta

¹⁶ Corte cost. 30 luglio 2008, n. 309, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte in cui anticipa la preclusione della conversione (cfr.). Sul punto DIDONE, *Il processo civile competitivo*, Torino, 2010, 820 – 821.

¹⁷ Così Cass., Sez. III, 2 aprile 2009 n. 8017.

¹⁸ Favorevole è Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 494.

è, in questo caso, positiva, posto che è la pronuncia dell'ordinanza giudiziale di vendita che preclude la proposizione della conversione.

Nelle espropriazioni di crediti la conversione è invece, proponibile sino alla pronuncia della ordinanza di assegnazione, ancorché il terzo abbia reso dichiarazione positiva prima dell'udienza di assegnazione.

4. Legittimazione

Legittimato a chiedere la conversione è anzitutto il **debitore**, primo interessato alla liberazione dei beni pignorati ⁽¹⁹⁾.

Legittimati sono, peraltro, anche gli altri soggetti, diversi dal debitore, che soggiacciono alla procedura esecutiva e che possono avere un interesse immediato e diretto alla liberazione dei beni pignorati, quali:

a) il **terzo** assoggettato all'esecuzione per debito altrui ex art. **602 c.p.c.** ⁽²⁰⁾; nel qual caso egli non perde interesse a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. ⁽²¹⁾; nel qual caso non perde la legittimazione il debitore originario, ove l'immobile sia stato alienato a terzi prima del pignoramento ⁽²²⁾;

b) il promissario acquirente, resosi acquirente in forza di una pronuncia emessa ai sensi dell'**art. 2932 c.c.**, ancorché sotto condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo di un bene immobile prestaggitto ⁽²³⁾, e quindi non opponibile al pignoramento.

Sull'onda dell'interpretazione estensiva adottata dalla Suprema Corte, che attribuisce la legittimazione a proporre istanza di conversione del pignoramento anche a soggetti che legittimamente subiscono l'esecuzione, tale legittimazione può essere estesa anche all'acquirente dal debitore con titolo inopponibile al creditore precedente.

Discutibile appare, invece, l'attribuzione della legittimazione al terzo **comproprietario** dell'immobile esecutato pro quota ex art. 599 c.p.c., posto che il comproprietario risulta

¹⁹ E' irrilevante che la provvista che serva al debitore per attuare la conversione provenga da terzi: Cass., Sez. III, 25 maggio 1971, n. 1524).

²⁰ Si è precisato che il terzo pignorato, legittimato a chiedere e a ottenere la conversione del pignoramento, è conseguentemente legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ovvero a proseguire nell'opposizione già proposta, non comportando la conversione del pignoramento sopravvenuta la cessazione della materia del contendere: Cass., Sez. III, 12 luglio 1979, n. 4059.

²¹ Cass., Sez. III, 12 luglio 1979, n. 4059. Perde interesse se, invece, la conversione viene fatta dal debitore esecutato: Cass., Sez. III, 25 maggio 1971, n. 1524.

²² Cass., Sez. III, 4 novembre 1992, n. 11951. La fattispecie si riferisce, peraltro, al pignoramento richiesto da un creditore fondiario.

²³ Si è affermato che il terzo, già promissario acquirente, ove sia stato autorizzato nella sentenza costitutiva, a versare il prezzo o parte di esso per la cancellazione dei pignoramenti trascritti, è legittimato, a tutela del proprio interesse, a chiedere ed ottenere la conversione del pignoramento a norma dell'art. 495 c.p.c., ottenendo all'esito dell'esecuzione dell'ordinanza di conversione, l'annullamento dell'avveramento della condizione ex art. 2655 c.c.: Cass., Sez. II, 6 aprile 2009, n. 8250.

estraneo all'espropriazione della quota pignorata sino al momento in cui si faccia luogo al giudizio di divisione ⁽²⁴⁾.

Si è escluso, invece, che la conversione possa essere richiesta **in via surrogatoria** dai creditori, sul presupposto che oggetto dell'esecuzione sono i beni oggetto dell'esecuzione e che non è possibile sostituire in via surrogatoria i beni pignorati con una somma di danaro messa a disposizione dal creditore ⁽²⁵⁾.

5. Istanza della parte

La conversione **non necessita di particolari forme**, né, coerentemente con la struttura del procedimento esecutivo che non richiede la necessità del patrocinio per il debitore esecutato, impone al debitore di munirsi di **difensore** ⁽²⁶⁾. L'istanza può, quindi, essere proposta a verbale, senza che sia necessario un atto formale di parte, come un ricorso. Né è necessario, non essendo richiesta una formalizzazione del *petitum*, indicare espressamente l'ammontare della somma complessiva ⁽²⁷⁾.

Appare *contra legem* una riserva di istanza di conversione previo invito ai creditori a precisare il credito, non essendo plausibile condizionare la proposizione della conversione alla previa determinazione giudiziale dei crediti, posto che la determinazione giudiziale segue e non precede il deposito dell'istanza del debitore e delle note da parte dei creditori.

Laddove, peraltro, il debitore si sia fatto assistere da un difensore, questi è legittimato a ricevere le comunicazioni dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati fuori udienza e, fra questi, anche dall'ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495 c.p.c. ⁽²⁸⁾, atteso che l'art. 84 stesso codice, nonostante il riferimento letterale al "giudizio", deve ritenersi applicabile in ogni tipo di "processo" in cui una parte si avvalga del patrocinio legale, senza trovare deroga nella disposizione di cui all'art. 489 cod. proc. civ. che riguarda esclusivamente le comunicazioni da farsi ai creditori.

A pena di inammissibilità della conversione e quale **requisito legale di serietà** della medesima, il debitore deve versare 1/5 dell'importo "del credito per cui è stato eseguito il

²⁴ Per il difetto di legittimazione del comproprietario Trib. Torino, 31 ottobre 2003, in *Giur. Merito*, 2004, 702.

²⁵ Cass., sez. III, 6 giugno 1975, n. 2253.

²⁶ Cass., Sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1618: nel procedimento disciplinato dall'art. 495 c.p.c. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell'esecuzione.

²⁷ Cass., Sez. III, 23 novembre 1967, n. 2818.

²⁸ Si è precisato che, benché l'art. 84 c.p.c., che consente al difensore di ricevere gli atti nell'interesse della parte, si riferisca al "giudizio", esso deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di procedimento in cui una parte si avvalga del patrocinio legale, nonostante l'art. 489 c.p.c., norma che disciplina il luogo delle notificazioni, si riferisce unicamente ai creditori: Cass. Sez. III, 3 agosto 1987, n. 6690).

pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento”⁽²⁹⁾.

La sanzione di inammissibilità colpisce le sole determinazioni di somme inferiori al quinto e non quelle superiori, le quali riducono la somma complessiva a versarsi successivamente dal debitore.

Nel caso in cui il G.E. rilevi che la somma versata sia inferiore al quinto, deve dichiarare inammissibile la conversione e ordinare la **restituzione** della somma al debitore, posto che l’acquisizione della somma ai beni pignorati consegue solo all’inadempimento della conversione. Tuttavia, appare opportuno che il G.E., ove ritenga che il debitore abbia versato una somma insufficiente, inviti –specie laddove il debitore non è assistito da un difensore- il debitore medesimo a integrare il 1/5 entro un termine. Difatti la norma, propriamente, colpisce il mancato deposito della somma determinata dal giudice e non il versamento insufficiente della stessa prima che vi sia alcuna valutazione giudiziale. La sanzione dell’inammissibilità va, pertanto, riservata alla sola ipotesi in cui il debitore non provveda al versamento della somma integrativa nel successivo termine giudiziale.

La norma prevede che siano **deducibili** dal quinto i versamenti effettuati di cui sia data prova documentale. Sono, quindi, deducibili non solo i versamenti precedenti al pignoramento, ma anche –contrariamente all’opinione espressa da parte della dottrina- quelli successivi. La norma è chiaro indice del fatto che dopo il pignoramento il debitore può continuare a pagare tutti al di fuori del concorso, come del resto questo è previsto implicitamente dalla norma che, in materia fallimentare, prevede la possibilità di chiusura per assenza di domande di insinuazione nell’ipotesi in cui le stesse siano state rinunciate ex art. 118, n. 2, l.f.

La norma non prevede che l’istanza possa essere ritirata o **rinunciata**. In questo caso deve ritenersi che il debitore possa, prima che il giudice determini la somma da sostituire ai beni pignorati, rinunciare alla conversione e, in questo caso, ritirare anche la cauzione del quinto, posto che l’acquisizione di detta somma alle cose pignorate è effetto conseguente alla inottemperanza del debitore della conversione una volta che la stessa sia determinata. Se, peraltro, il giudice ha determinato la somma ex art. 495 c.p.c., il debitore non può più ritirare l’istanza e la cauzione viene definitivamente incamerata dai creditori.

²⁹ Si è ritenuto che la sanzione dell’inammissibilità, prevista dall’ultimo comma dell’art. 495 c.p.c. per il caso di presentazione di una nuova istanza di conversione va riferita soltanto all’ipotesi in cui l’istante sia precedentemente decaduto per mancato versamento della somma determinata in sostituzione dei beni pignorati, e non anche all’ipotesi in cui la precedente istanza sia stata dichiarata inammissibile per mancato deposito del quinto dei crediti per cui si procede; Trib. Trani, 16 febbraio 1998.

6. Procedimento

Il procedimento, come la presentazione dell'istanza, è privo di forme sacramentali, essendo previsto unicamente l'obbligo di sentire le parti "in udienza" e di pronunciare l'ordinanza "non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione". Non è escluso che il G.E. possa provvedere senza fissare udienza specifica, nell'esercizio del suo potere di direzione dell'espropriazione (art. 484, comma 1, c.p.c.), purché venga effettuata una audizione delle parti, la cui mancanza produce nullità degli atti dell'esecuzione, peraltro non rilevabile di ufficio ma soltanto dai soggetti interessati pretermessi⁽³⁰⁾.

La valutazione del G.E. si appunta sulla documentazione versata in atti e, nel contrasto tra precetto e titolo esecutivo, prevale quanto indicato nel titolo azionato anche se non è stata proposta dallo stesso debitore opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.⁽³¹⁾.

Quanto ai **creditori intervenuti**, benché la conversione non comporta di per sé la immediata liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento, la sostituzione della somma di danaro oggetto di conversione ai beni pignorati avviene **al momento della determinazione giudiziale**; tale circostanza impedisce che possano essere depositati ulteriori ricorsi per intervento. Venendo meno, difatti, la fase della vendita (ormai inutile) e, conseguentemente, l'udienza per determinarne le modalità, il limite temporale per il tempestivo intervento di altri creditori nell'esecuzione è costituito, in ogni caso, dall'udienza di determinazione della somma sostitutiva dei beni pignorati⁽³²⁾.

La disciplina della conversione va coordinata con la nuova disciplina in materia di intervento. Sicuramente è ammissibile la conversione del creditore il quale sia fornito di **titolo esecutivo** e *nulla quaestio* ci è se il titolo è titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, salva la misura degli accessori. Più spazio vi è, invece, per le contestazioni in caso di titoli non giudiziali, ovvero titoli giudiziali non passati in giudicato, ovvero ancora il creditore sia dotato di scritture contabili ex art. 499 c.p.c. Così come il creditore può intervenire, così il suo credito va considerato ai fini della conversione e il giudice deve determinare l'importo del credito. Diversamente, non è titolato ad intervenire il creditore non munito di titolo, ovvero il medesimo creditore già intervenuto per altra sorte capitale (es. credito per spese condominiali maturate successivamente e senza titolo esecutivo). Il che non esclude che il debitore possa essere messo in condizione di precisare se intende soddisfare anche tali creditori⁽³³⁾. Nel qual caso, se il debitore contesta l'ammissibilità dell'intervento l'ordinanza di conversione non potrà tenere conto di tale credito non titolato. Essendo la contestazione non finalizzata a una fase distributiva, il G.E. non deve

³⁰ Cass., Sez. III, 29 marzo 1989, n. 1490.

³¹ Cass., Sez. III, 18 settembre 1972, n. 2753.

³² Cass., Sez. III, 8 novembre 1982, n. 5867.

³³ Trib. Padova, 12 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2004, 2233.

fissare udienza ex art. 499, comma 6, c.p.c., ma può procedere alla contestazione in udienza di conversione ⁽³⁴⁾

Più complessa è la questione del creditore non fornito di titolo ma dotato di scritture contabili. In questo caso il G.E. deve procedere alla determinazione della somma da attribuire al creditore, lasciando alle parti l'eventuale impugnazione di detto provvedimento (v. *infra*).

Ci si chiede se oggetto della nota di precisazione del credito possano essere importi di capitale non oggetto di precedente atto di intervento. La soluzione da adottare è quella secondo cui la conversione anche in relazione a questi crediti non oggetto di intervento non è possibile, in quanto oggetto della conversione è il capitale degli interventi depositati sino al momento della conversione, con salvezza solo delle spese e degli interessi successivi (art. 495, comma 1, c.p.c.), ma non anche di ulteriori importi in sorte capitale ⁽³⁵⁾.

Tra le spese sostenute dai creditori vanno inserite le spese per attività accessorie dell'esecuzione che siano inerenti alla medesima. L'accessorietà e l'inerenza alla procedura per il recupero del credito e la realizzazione del diritto deve essere stabilita dal G.E. nell'ordinanza, negli stessi termini in cui le stesse sarebbero valutabili quali spese ex art. 2770 c.c. in quanto spese del creditore precedente, ovvero spese accessorie dell'atto di intervento. Se, invece, si tratta di spese precedenti la fase esecutiva, deve trattarsi di spese contenute in un titolo o in un atto di precetto.

In ogni caso valga una regola di buon senso. Se si tratta di spese che, ove non riconosciute, legittimerebbero una successiva espropriazione, si chiede al debitore se contesta espressamente tali spese (es. spese per visure e per certificazione notarile), specie per il creditore intervenuto, laddove, ad es., stava per fare il pignoramento e non l'ha fatto perché si è accorto dell'altro pignoramento.

Aspetto fondamentale dell'ordinanza di conversione è l'eventuale **sospensione** del procedimento di vendita. Posto che la conversione non determina alcun effetto sospensivo, deve giocoforza ritenersi che è attribuita alla discrezionalità del G.E. valutare caso per caso se sospendere la fase liquidatoria. Peraltro, l'anticipazione della proponibilità della conversione alla fase ante vendita, consente ragionevolmente di sospendere le operazioni di vendita pendente il (breve) termine per il versamento della somma **rateizzata**, tenuto conto degli interessi al **tasso convenzionale** pattuito (o, in mancanza, al tasso legale), ovvero differire gli esperimenti di vendita a data successiva al completamento del versamento della somma.

³⁴ Diversamente SOLDI, *op. cit.*, 301.

³⁵ Non possono farsi valere in sede di conversione crediti diversi da quelli di cui al precetto o all'atto di intervento: Cass., Sez. III, 2 novembre 1993, n. 10818.

7. Effetti della determinazione giudiziale

La questione più complessa, non risolta dagli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, è quella dell'ampiezza della cognizione del G.E. in sede di determinazione della somma pignorata, degli strumenti di impugnazione del provvedimento giudiziale nonché della sua stabilità, questione tuttora aperta e dibattuta nella giurisprudenza, anche di legittimità.

Il primo problema riguarda le modalità con cui il G.E. conosce delle questioni relative ai crediti che gli vengono sottoposti, se **di ufficio** ovvero se deve attendere una contestazione da parte del creditore (per esempio in ordine al tasso di interesse ad applicarsi ai crediti degli istituti di credito). La destrutturazione della fase di accertamento e l'assenza del patrocinio per il debitore esclude, difatti, che le contestazioni siano veicolate da una formale eccezione di parte convenuta. E' buona norma che il G.E. chieda, in ogni caso, se il debitore contesti le singole voci delle note di precisazione del credito.

Punto cruciale di ogni dibattito in tema di conversione è la stabilità dell'ordinanza del G.E. e gli strumenti di impugnazione della stessa. A questo riguardo bisogna distinguere tra la conversione non onorata e la conversione onorata.

a) Nel primo caso, è pacifico nella prassi ed è opinione condivisa in dottrina che la determinazione della somma da sostituire ai beni pignorati è una pronuncia che si esaurisce all'interno del subprocedimento di cui all'art. 495 c.p.c. Laddove, pertanto, il debitore venga dichiarato decaduto dalla conversione, la determinazione giudiziale non vincola il G.E. nella fase distributiva, disciplinata autonomamente dall'art. 512 c.p.c., né le parti del processo esecutivo in fase di distribuzione. La soluzione è analoga a qualsiasi ordinanza del G.E. pronunciata nell'ambito di una procedura esecutiva, la quale non sopravvive al procedimento espropriativo nell'ambito della quale viene pronunciata, la quale non può essere invocata in un nuovo procedimento espropriativo, ancorché lo stesso venga incardinato *inter partes* per le medesime ragioni di credito.

b) Controversa è, invece, la soluzione da adottare nel caso opposto, ossia quello in cui il debitore abbia ottemperato alla conversione e si giunga alla fase di distribuzione della somma, *rectius* al **pagamento**.

La giurisprudenza maggioritaria della S.C. riteneva che la determinazione del G.E., data con ordinanza e non con sentenza, non aveva attitudine decisoria su esistenza e ammontare

dei crediti ⁽³⁶⁾, questioni che rimanevano impregiudicate in caso di mancata opposizione agli atti esecutivi dell'ordinanza, in quanto la determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate era legata a una valutazione **sommatoria** delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare ⁽³⁷⁾. Il debitore poteva, pertanto, contestare esistenza e ammontare del credito in sede distributiva all'atto della distribuzione delle somme tra i creditori **ex art. 512 c.p.c.** ⁽³⁸⁾. La sommarietà della valutazione giudiziale escludeva, in ogni caso, di trovarsi al cospetto di una opposizione relativa alla contestazione del credito e, quindi, di una opposizione *ex art. 615 c.p.c.* Si ammetteva, peraltro, la proposizione avverso l'ordinanza di conversione opposizione *ex art. 617 c.p.c. per vizi in procedendo* ⁽³⁹⁾, con esclusione di questioni relative ad esistenza ed dei crediti ⁽⁴⁰⁾, ovvero per **non conformità ai criteri normativi dell'art. 495 c.p.c.** ⁽⁴¹⁾.

La giurisprudenza ammetteva comunque la possibilità per il debitore di proporre opposizione *ex art. 615 c.p.c.* indipendentemente dalla determinazione giudiziale "in ogni momento del processo esecutivo", ossia prima della conversione e successivamente alla stessa "senza dovere attendere la fase di distribuzione della somma ricavata per ottenere la eventuale restituzione di quanto versato in più del dovuto ⁽⁴²⁾. Si ammetteva anche l'alternatività dei due rimedi, l'opposizione all'esecuzione e la controversia in sede di distribuzione delle somme tra i creditori ⁽⁴³⁾. In un caso la giurisprudenza aveva ammesso

³⁶ Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4042.

³⁷ Cass., Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18538; Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17481.

³⁸ Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4042, cit.; Cass. Sez. I, 17 gennaio 1998, n. 378: le controversie sorte in sede di distribuzione delle somme ricavate dalla procedura esecutiva (sia a seguito della vendita o dell'assegnazione, sia, omessa la fase espropriativa in senso stretto, in dipendenza della conversione del pignoramento) sono regolate dall'art. 512 c.p.c., che le disciplina attraverso le forme di un ordinario processo di cognizione, con la conseguenza che la sentenza resa dal giudice competente per ragioni di valore è impugnabile con l'appello, a norma degli artt. 323 e 339 c.p.c. Cass., Sez. III, 18 gennaio 1994, n. 386: l'ordinanza con la quale, in sede di conversione del pignoramento, il giudice dell'esecuzione determina, con le modalità di cui all'art. 495 c.p.c., l'entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate è provvedimento che, implicando una sommatoria valutazione, a questo solo fine, delle pretese dei creditori nonché dell'importo delle spese dai medesimi già anticipate e di quelle che presumibilmente saranno anticipate, talché, non esplica alcuna funzione risolutiva di contestazioni sull'esistenza e l'ammontare dei singoli crediti, ne' ha contenuto decisivo rispetto al diritto di agire *in executivis*, con la conseguenza che l'opposizione contro di esso proposta può inquadrarsi soltanto nel modello dell'opposizione agli atti esecutivi, *ex art. 617 cod. proc. civ.* e deve essere proposta nei relativi termini, mentre le contestazioni rilevano esclusivamente ai fini della distribuzione del ricavato e vanno esaminate e decise in tale sede. Già n tal senso Cass., Sez. III, 8 novembre 1982, n. 5867.

³⁹ Come è anche impugnabile *ex art. 617 c.p.c.* l'ordinanza di decadenza dal beneficio della conversione: Cass., Sez. III, 15 aprile 1989, n. 1812; Cass., Sez. III, 3 febbraio 1975, n. 396.

⁴⁰ Cass., Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4046, Cass. n. 4042/99, cit.; Cass. 5867/82, cit.; Cass., Sez. III, 12 aprile 1978, n. 1733; Cass., Sez. III, 1° ottobre 1970, n. 1750; Cass., Sez. III, 10 gennaio 1964, n. 65.

⁴¹ Cass., Sez. III, 18 gennaio 1994 n. 386; Cass., Sez. III, 6 giugno 1992 n. 6994; Cass., Sez. III, 17 maggio 1988, n. 3442.

⁴² Cass. 1 settembre 1999, n. 9194; Cass.6994/92, cit.; Cass., sez. III, 16 maggio 1987 n. 4516..

⁴³ Sull'alternativa tra opposizione *ex art. 615 c.p.c.* e contestazione *ex art. 512 c.p.c.* cfr. Cass., Sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12197.

persino la possibilità di incardinare un giudizio ordinario a fronte di una conversione eseguita⁽⁴⁴⁾. Corollario di questa impostazione è che “*il pagamento da parte del debitore eseguito delle somme determinate in sede di conversione non ha alcuna incidenza, ne' sul titolo esecutivo, ne' sul credito dal quale tale titolo traesse la sua origine. Il pagamento indicato, pertanto, da solo non è un modo estintivo dell'obbligazione sostanziale*”⁽⁴⁵⁾.

Tali soluzioni appaiono poco appaganti⁽⁴⁶⁾. Se, difatti, la contestazione della determinazione della somma fosse necessariamente proposta con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., la pronuncia del G.E. si cristallizzerebbe al decorso del termine di cui all'art. 617 c.p.c. e le determinazioni del G.E. non potrebbero più essere poste in discussione nel prosieguo, tranne che per fatti successivi alla determinazione del G.E. (es. venir meno del titolo esecutivo, mutamento di leggi sostanziali, etc.). Questa soluzione viene, tuttavia, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità, che presuppone la sommarietà della determinazione giudiziale, ammettendo la proposizione dell'art. 617 c.p.c. per violazioni macroscopiche della legge (es. mancata contemplazione di un creditore nell'ordinanza), ovvero per vizi *in procedendo*. Nel qual caso sarebbe sempre possibile per il debitore (come per il creditore), contestare la determinazione giudiziale nel prosieguo del procedimento espropriativo, ancorché fossero spirati i termini per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. Soluzione, questa, che toglie competitività al procedimento di conversione, perché consente di differire le contestazioni al momento soddisfattivo (distribuzione della somma versata in conversione), lasciando arbitri debitore e creditore di incardinare la questione sia prima della sede distributiva con opposizione all'esecuzione, sia durante la stessa, ovvero anche con un autonomo giudizio ordinario. Soluzione che, inoltre, appare incompatibile con il fatto che la conversione equivale a un **pagamento**, tanto che divengono operative le norme in materia di imputazione dei pagamenti (es. acconti) e non quelle in materia di ripartizione dell'attivo (es. diritti di prelazione).

Da un punto di vista operativo questa soluzione veniva arginata “di fatto” in alcune prassi operative, secondo la quale le somme versate in conversione vengono attribuite direttamente ai creditori prima della fase distributiva, per cui una eventuale contestazione

⁴⁴ Cass., sez. II, 5 maggio 1988, n. 4525: la determinazione della somma di denaro in cui può esser convertito il pignoramento implica una valutazione soltanto sommaria delle pretese dei creditori, senza stabilire il diritto ad agire *in executivis* di quelli intervenuti, e senza estinzione dei crediti, per il cui accertamento sull'*an e quantum* il debitore eseguito può in qualsiasi momento instaurare autonomo processo cognitivo, senza attendere la fase di distribuzione; pertanto il creditore che sia intervenuto ai sensi dell' art. 499 c.p.c., finché non è instaurata la controversia per il relativo accertamento, ha interesse ad ottenere decreto ingiuntivo anche se il credito per cui è intervenuto è il medesimo, e a resistere all' opposizione del debitore, onde ottenere un titolo esecutivo giudiziale, mentre non sussiste ne' continenza, ne' litispendenza tra il giudizio di opposizione ad ingiunzione e la procedura esecutiva.

⁴⁵ Testualmente Cass., sez. III, 24 aprile 1991, n. 4469, che aveva ritenuto che il pagamento di una somma in esecuzione di una conversione non estingueva il credito del creditore precedente.

⁴⁶ MICCOLIS, *op. cit.*, appare critico sul punto.

successiva comporterebbe al più l'insorgenza di una causa di ripetizione delle somme versate in esito alla proposizione di una opposizione all'esecuzione (⁴⁷).

Su tale questione piomba la recente pronuncia della Terza Sezione della Cassazione n. 20733/09 (⁴⁸), la quale, pur non dipanando appieno quali siano i rapporti tra l'accertamento compiuto dal G.E. in sede di ordinanza ex art. 495 c.p.c., spezza una lancia a favore della cristallizzazione della somma operata dal G.E. ove questa venga impugnata tempestivamente con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., benché continui in motivazione a ritenere ammissibile il ricorso all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., così anche l'ammissibilità di una questione distributiva richiamandosi ai precedenti menzionati (⁴⁹). La Suprema Corte ritiene che nel solo caso in cui il debitore abbia proposto opposizione agli atti esecutivi contestando l'ammontare del credito del creditore precedente o di quello di alcuno dei creditori intervenuti, sia preclusa, per effetto del giudicato che ne segue (conseguente alla natura non sommaria ma piena dell'accertamento giudiziale), la riproposizione della questione in sede distributiva. Se, invece, nessuna opposizione venga presentata, nessuna preclusione si verifica in virtù della reversibilità di ogni accertamento compiuto dal G.E. in epoca anteriore alla distribuzione, il che rende ammissibile (in difetto di proposizione di opposizione ex art. 617 c.p.c.) la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, come anche la proposizione di ogni questione in sede distributiva (⁵⁰).

Altro problema che si pone, in caso di contestazione della somma da sostituire ai beni pignorati, è quello di valutare se –essendo in corso l'opposizione ex art. 615 c.p.c., eventualmente preincardinata dal debitore, ovvero l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di conversione- il G.E. possa sospendere la distribuzione delle somme versate in esecuzione della conversione in attesa della definizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

Quanto all'opposizione all'esecuzione, la sospensione del versamento delle rate non appare ammissibile. Il G.E. ha, difatti, il potere di sospendere l'esecuzione solo in sede di opposizione, salvo reclamo avverso tale provvedimento. Se la procedura viene sospesa, non vi è titolo al versamento delle somme a versarsi dal debitore, ma questo in virtù del provvedimento di sospensione di cui all'art. 624 c.p.c. Diversamente, se la procedura non è stata sospesa, la conversione deve fare legittimamente il suo corso e la sospensione disposta dal G.E. costituirebbe una inammissibile sovrapposizione tra i compiti del G.E. in sede di conversione e quelli in sede di opposizione all'esecuzione. Analogamente non pare ammissibile, in caso di proposizione di opposizione all'esecuzione, l'accantonamento ex

⁴⁷ Del resto appare difficilmente applicabile a questo subprocedimento l'art. 2920 c.c., che si applica propriamente alla fase distributiva.

⁴⁸ Cass., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20733.

⁴⁹ Cass., Sez. III, 3. Settembre 2007, n. 18538; Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17481; Cass., Sez. III, 2 ottobre 2001, n. 12197.

⁵⁰ Principio riaffermato più di recente da Cass., Sez. III, 24 marzo 2011, n. 6733).

art. 510, comma 3, c.p.c. delle somme versate, perché tale strumento è proprio dei crediti provvisti di titolo, mentre nel caso di specie il provvedimento di sospensione viene adottato durante la fase interinale della opposizione all'esecuzione.

Diversamente, in caso di opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di determinazione delle somme a sostituirsi ai beni pignorati, il G.E. può adottare quale provvedimento indilazionabile ex art. 618 c.p.c. quello di sospendere in tutto o in parte il versamento delle rate mensili, demandando alla fase di merito la determinazione della esatta somma oggetto della conversione.

Analogamente non pare ammissibile un sequestro giudiziario delle somme da parte del G.U., in quanto sortirebbe l'effetto di sospendere l'esecutività della conversione, che invece è di pertinenza del G.E.

8. Decadenza dalla conversione

Se il debitore non onora la conversione, non versando la somma stabilita, ancorché rateizzata e sempre salvo il **termine di grazia** di 15 giorni, il G.E., anche fuori udienza, dichiara il debitore decaduto dal beneficio della conversione e fissa nuovamente la vendita dei beni pignorati, eventualmente fissando nuova udienza per l'autorizzazione della vendita, sempre che qualche creditore lo chieda.

Il provvedimento di decadenza dalla conversione è un provvedimento che il G.E. adotta anche di ufficio e, quindi, svincolato da istanza di parte, posto che la decadenza è un effetto legale che si verifica all'atto del mancato versamento delle somme determinate dal G.E. Diversamente, l'istanza di vendita presuppone sempre l'iniziativa (impulso) di parte (creditore) e va rinnovata dopo il provvedimento di decadenza dalla conversione.

Le somme versate dal debitore formano parte dei beni pignorati, ma non divengono gravate del diverso vincolo ipotecario esistente sui beni immobili pignorati (⁵¹).

9. Conclusione della procedura

All'atto del completamento della conversione, il G.E. verifica che la somma versata corrisponda a quanto stabilito con ordinanza, verificando il pagamento di tutte le rate

⁵¹ Cass., Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17644.

(eventualmente per ciascun creditore se così è stato disposto). E', quindi, opportuno fissare udienza nel contraddittorio delle parti per verificare l'esecuzione della conversione.

La legge non prevede quale sia il provvedimento che il G.E. adotta all'atto del versamento della somma determinata dal giudice.

In caso di esecuzione della conversione la procedura non può più utilmente fare il suo corso, per cui il G.E. prende atto dell'esecuzione della conversione e dispone la cancellazione del pignoramento. Viene, quindi, adottato il provvedimento di liberazione del bene dal vincolo del pignoramento con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso, analogamente che per le altre ipotesi di cessazione del vincolo espropriativo limitatamente al bene pignorato, come nei casi di declaratoria di inefficacia del pignoramento (art.562 c.p.c.), di riduzione del pignoramento (art.496 c.p.c.), di emissione del decreto di trasferimento (art.586 c.p.c.), di l'estinzione del processo esecutivo (art.632, 1° comma e 567, ult. comma c.p.c., come novellati dalla legge n.302/98), di cessazione della vendita ex art. 504 c.p.c.

Le somme versate dal debitore in sede di conversione del pignoramento, divenendo esse stesse assoggettate al vincolo esecutivo, devono, in caso di residuo attivo, essere "in parte qua" riconsegnate al debitore anche se la conversione sia stata irritualmente attuata (⁵²).

Non si procede, in ogni caso, alla cancellazione delle ipoteche, posto che la conversione non ha efficacia purgativa (⁵³).

⁵² Cass., Sez. I, 11 febbraio 1999, n. 1145.

⁵³ Cass., Sez. III, 17 agosto 1973, n. 2347.